



In questo numero:



Approfondimenti Tecnici

Arriva il Decreto "Semplifica-Italia"! Obiettivo: più semplificazioni e meno burocrazia



Sicurezza

Macchine e attrezzature per movimentazione terre: ecco il quaderno tecnico per la prevenzione dei rischi e degli infortuni



Opere Edili

Domande e risposte dai Vigili del Fuoco su prevenzione incendi



Termotecnica

GSE: nessun problema per gli incentivi ai piccoli impianti fotovoltaici, agli impianti a concentrazione e quelli con caratteristiche innovative!



Sicurezza

I costi della sicurezza devono sempre essere indicati negli appalti di servizi e forniture



Opere Edili

Il cartongesso, un materiale sempre più usato nell'edilizia leggera grazie alle sue doti termo-acustiche. Ecco una pratica guida



Opere Edili

SCIA: cos'è e cosa cambia con il Decreto Semplificazioni



Approfondimenti Tecnici

DURC e autocertificazione: chiarimenti da INPS e INAIL



Opere Edili

DURC, Casse Edili e sperimentazione congruità: arrivano le indicazioni operative



Arriva il Decreto "Semplifica-Italia"! Obiettivo: più semplificazioni e meno burocrazia

Interventi che migliorano la vita dei cittadini e alleggeriscono il peso della burocrazia per imprese e professionisti. Questi dovrebbero essere gli obiettivi del "Decreto Semplificazioni", approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e in attesa di firma del Presidente della Repubblica.

Il decreto introduce tante novità, tra cui rilascio immediato di documenti e eliminazione della burocrazia, agevolazioni per nuove attività imprenditoriali, semplificazioni nel settore degli appalti, disposizioni volte allo sviluppo come il Piano per l'edilizia scolastica nel rispetto dell'efficienza energetica.

Nel documento allegato vediamo le principali novità del Decreto Semplificazioni.

[Clicca qui per scaricare il documento con le novità del Decreto Semplificazioni](#)

[Clicca qui per scaricare al bozza approvata dal Consiglio dei Ministri del Decreto Semplificazioni](#)



Macchine e attrezzature per movimentazione terre: ecco il quaderno tecnico per la prevenzione dei rischi e degli infortuni

In linea generale una macchina ben progettata, anche se molto complessa, raramente risulta pericolosa; può diventarlo se chi la utilizza non ne conosce le caratteristiche ed il funzionamento e non è consapevole dei rischi causati da un uso improprio della stessa.

Nell'ambito dei cantieri edili e della movimentazione delle terre le macchine possono diventare molto pericolose, non solo per il conducente, ma anche per gli altri, se non si rispettano precise norme di sicurezza e di comportamento.

La normativa (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) impone al datore di lavoro l'obbligo di informare e di formare in modo adeguato i lavoratori circa la sicurezza, la salute e le misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione all'attività dell'impresa e con riferimento particolare al ruolo e alle mansioni specifiche di ogni singola maestranza.

La scuola edile di Brescia ha pubblicato un quaderno tecnico sulle attrezzature e i macchinari legati alla movimentazione di terre in cantiere. L'obiettivo è quello di fornire agli esperti e a quelli che lo diventeranno una guida per la corretta applicazione delle normative antinfortunistiche e l'utilizzo più idoneo dei mezzi assegnatigli. Il quaderno contiene tutte le misure di prevenzione e protezione più adatte per i principali rischi correlati all'uso di questi mezzi. In particolare, vengono trattati i seguenti rischi:

- rovesciamento e ribaltamento;
- investimento e schiacciamento di persone;
- seppellimenti e sprofondamenti;
- caduta di carico e materiale dall'alto e proiezione di materiale;
- cesoiamento ed impatto con organi in movimento;
- incendio ed esplosioni per contatto con servizi interrati;
- elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree;
- vibrazioni, rumore e urti;
- incendio durante il rifornimento.

[Clicca qui per scaricare il quaderno tecnico](#)



Domande e risposte dai Vigili del Fuoco su prevenzione incendi

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato sul proprio sito una serie di quesiti su casi pratici, formulati dagli operatori del settore, riguardo a diverse problematiche di prevenzione incendi, come ad esempio:

- *Cosa si intende per superficie lorda dell'attività?*
- *E' possibile utilizzare un locale interrato come deposito per 15 motorini? Quale procedura adottare?*
- *Dove è possibile reperire le tariffe per le prestazioni a pagamento dei Vigili del Fuoco?*

Ogni quesito presenta la relativa risposta formulata dai VVF.

Le FAQ sono suddivise in tre categorie:

- Attività soggette a prevenzione incendi;
- Procedimenti di prevenzione incendi;
- Tariffe.

In allegato a questo articolo proponiamo un documento contenete le suddette FAQ.

[Clicca qui per scaricare le FAQ dei Vigili del Fuoco](#)





GSE: nessun problema per gli incentivi ai piccoli impianti fotovoltaici, agli impianti a concentrazione e quelli con caratteristiche innovative!

Recentemente il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha comunicato che il Registro Grandi Impianti fotovoltaici non si sarebbe aperto per il secondo semestre 2012 (v. articolo "[Quarto Conto Energia: stop al registro di grandi Impianti fotovoltaici per il secondo semestre 2012!](#)").

A seguito di allarmismi e di numerose richieste di delucidazioni pervenute, il GSE è tornato sull'argomento con alcune precisazioni.

In primo luogo, la non apertura del Registro per il secondo semestre 2012 non ha alcuna ripercussione sui "piccoli impianti", i quali potranno accedere agli incentivi per essi previsti.

Relativamente ai grandi impianti:

- quelli già ammessi nelle precedenti graduatorie nei limiti di costo potranno godere della tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- quelli che entreranno in esercizio nel 2012, pur non iscritti nel Registro, potranno accedere agli incentivi a partire dal primo gennaio 2013; per tali impianti sarà individuata una data convenzionale di entrata in esercizio, coincidente con il primo giorno del semestre in cui è presentata la richiesta di incentivazione al GSE.

Infine, per i grandi impianti a concentrazione (Titolo IV del D.M. 5 maggio 2011) e quelli integrati con caratteristiche innovative (Titolo III del D.M. 5 maggio 2011), il riconoscimento degli incentivi non è subordinato all'iscrizione al Registro.

[Clicca qui per scaricare le precisazioni del GSE](#)



I costi della sicurezza devono sempre essere indicati negli appalti di servizi e forniture

E' sempre necessario specificare i costi della sicurezza, sia nella fase della predisposizione delle gare di appalto, e quindi nella predisposizione della documentazione di gara, sia nella fase della formulazione dell'offerta. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la Sentenza 212/2012.

La sentenza in argomento riguarda una gara relativa al servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria di un'azienda ospedaliera. L'impresa aggiudicataria ha eccepito la mancata indicazione ad opera di un'altra impresa degli oneri della sicurezza che avrebbero dovuto essere indicati nella offerta in modo che l'amministrazione potesse procedere alla valutazione di congruità relativa.

Il Consiglio di Stato ha confermato la precedente Sentenza del TAR e ha precisato che nell'offerta economica tutti i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) devono essere specificatamente indicati non solo secondo l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche in relazione all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori sia in quelli dei servizi e delle forniture, devono essere distinti tra

- oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI);
- oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità.

[Clicca qui per scaricare la Sentenza del Consiglio di Stato 212/2012](#)



Il cartongesso, un materiale sempre più usato nell'edilizia leggera grazie alle sue doti termo-acustiche. Ecco una pratica guida

Il cartongesso è uno dei materiali più utilizzati nell'edilizia leggera. Il suo successo è dovuto certamente alla velocità di applicazione e alle sue particolari doti termo-acustiche.

Esso risulta sempre più utilizzato nell'edilizia per la realizzazione di

- separazioni verticali: pareti e contro-pareti;
- separazioni orizzontali: controsoffitti;
- elementi decorativi: pareti attrezzate, nicchie, etc.

In questo numero la redazione di BibLus-net propone un interessante manuale in cui vengono trattate le tecniche di produzione e di utilizzo del cartongesso.

Il manuale è così strutturato:

- storia e caratteristiche del cartongesso;
- produzione delle lastre;
- attrezzatura, utensili e tecniche per la lavorazione;
- posa in opera: orditura metallica, elementi di fissaggio, stuccatura.

[Clicca qui per scaricare la guida all'uso del cartongesso](#)



SCIA: cos'è e cosa cambia con il Decreto Semplificazioni

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una dichiarazione che consente di iniziare, modificare o trasformare un'attività (artigianale, commerciale, industriale, turistica, edilizia, sanitari, etc.), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

Il concetto di segnalazione di inizio attività è stato introdotto dalla Legge 241/90 e dal D.L. 78/2010, che prevedono che ogni tipologia di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta sia sostituito da una segnalazione dell'interessato: l'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione.

Inizialmente si pensava che la SCIA non potesse essere adottata in edilizia e che valesse solo per l'avvio delle attività economiche.

Invece, diverse disposizioni normative confermano che la SCIA va usata anche in edilizia: basti pensare che il Decreto Sviluppo ha persino dimezzato i tempi per i controlli delle amministrazioni, confermando definitivamente l'inclusione delle attività di costruzione nel titolo abilitativo semplificato.

Il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri ha previsto ulteriori semplificazioni per la SCIA: le segnalazioni dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi si potrà fare a meno di attestazioni e asseverazioni.

[Clicca qui per scaricare il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri](#)



DURC e autocertificazione: chiarimenti da INPS e INAIL

INAIL e INPS forniscono chiarimenti a seguito della Circolare del Ministero del Lavoro sulla non autocertificabilità del DURC ([v. art. DURC: non sono ammesse autocertificazioni!](#)).

I due enti, con la nota congiunta n. 573 del 26 gennaio 2012, ribadiscono che l'autocertificazione nel caso del DURC non può trovare applicazione, essendo esso per definizione un documento che richiede una serie di valutazioni tecniche e non una certificazione.

In particolare, la certificazione è volta ad attestare informazioni già note da parte del soggetto interessato, mentre il DURC rappresenta una dichiarazione contenente una valutazione tecnica della corretta applicazione delle discipline contrattuali e previdenziali da parte dell'impresa, ovvero della sua regolarità contributiva.

Nella nota viene chiarito anche un'altra questione: il DURC può essere consegnato dal soggetto interessato direttamente all'Amministrazione Pubblica solo in caso di lavori privati, come previsto dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008. In tal caso il DURC è trasmesso all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori oggetto del

permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

[Clicca qui per scaricare i chiarimenti INPS e INAIL](#)



DURC, Casse Edili e sperimentazione congruità: arrivano le indicazioni operative

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha inviato a tutte le Casse le indicazioni operative sulla sperimentazione della congruità per il rilascio del DURC che entrerà a regime dal primo gennaio 2013. Il documento contiene le istruzioni per inserire nel modello di denuncia mensile anche alcuni campi relativi appunto alla verifica del numero dei lavoratori regolarmente impiegati.

A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012, le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia i seguenti campi:

- descrizione cantiere
- indirizzo cantiere
- committente (pubblico/privato)
- nominativo e codice fiscale committente
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
- nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)

Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e privati di importo superiore a 70.000 euro.

[Clicca qui per scaricare il documento della CNCE con le istruzioni operative](#)



Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...](#)



Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?

[CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

[LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it